



COMUNE DI COLOGNA VENETA
(Provincia di Verona)
STATUTO
COMITATO MANIFESTAZIONI COLOGNESI
ENTE FIERA

*** **

ART. 1
(DELLO SCOPO)

1. L'Ente Fiera Comitato Manifestazioni Colognesi – di seguito "Ente" - corrente presso la Sede del Municipio di Cologna Veneta, con partita IVA 02230980233, ha lo scopo di promuovere, svolgere e sostenere ogni attività diretta all'organizzazione di manifestazioni fieristiche sul territorio comunale, con attenzione prioritaria al settore agro-alimentare, artigianale, commerciale e zootecnico, nonché attività varie di intrattenimento pubblico che ha nella pluricentenaria manifestazione del "*Settembre Colognese*" la sua più tipica, anche se non esclusiva, consacrazione. L'Ente non ha fini di lucro e svolge attività di interesse pubblico. Esso opera secondo i principi del Codice Civile e delle leggi ad esso complementari.
2. La gestione dell'Ente è ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. L'Ente può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti per il conseguimento dei propri scopi che non gli siano preclusi dalla legge e dallo Statuto.

ART. 2
(DEL PATRIMONIO)

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
 - a) dall'attività netta risultante dall'ultimo bilancio patrimoniale approvato;
 - b) dall'eccedenza attiva di ciascun esercizio per la parte destinata in aumento al patrimonio;
 - c) da eventuali contributi, lasciti, legati o donazioni.

ART. 3
(DEGLI ADERENTI)

1. Al fine di assicurare all'Ente i mezzi necessari per l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle sue strutture e attrezzature come pure per lo sviluppo delle sue iniziative è attribuito, allo stesso un "Fondo di Dotazione" mediante il contributo del Comune di Cologna Veneta e di eventuali altri aderenti, enti o persone in relazione alla programmazione delle attività dell'Ente.
2. Spetta all'Ente Fiera stabilire forme, modalità e termini per attingere ai contributi da parte di Enti, Associazioni o privati.

ART. 4
(DEI MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO)

1. L'Ente deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituito col ricavato dell'esercizio della sua attività e amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio nonché con il contributo di Enti o persone.

ART. 5
(DEGLI ORGANI DELL'ENTE)

1. Organi dell'Ente sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato;
 - c) il Revisore dei Conti;
2. Le prestazioni rese dai componenti gli organi di cui al precedente comma sono svolte in modo gratuito, senza retribuzione alcuna.

ART. 6
(DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE)

1. Il Presidente è eletto dal Comitato di cui fa parte come membro effettivo, in assise generale, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato stesso.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente, convoca e presiede le sedute del Comitato, ne sottoscrive le deliberazioni e ne cura l'esecuzione. Esercita nell'ambito dei programmi e dei progetti deliberati dal Comitato i poteri di amministrazione.
3. Il Presidente è coadiuvato da un Vice presidente nominato dal Comitato con separata votazione tra i propri componenti.
4. Il Presidente ed il suo Vice durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di tre volte consecutive.
5. Il Presidente può nominare un segretario che partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di verbalizzante e che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni, anche amministrative, a titolo gratuito.

ART.7
(DEL COMITATO)

1. Il Comitato è composto da 7 membri nominati dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di tre volte consecutive.
3. In caso di vacanza per gravi impedimenti o per morte di qualcuno dei componenti il Comitato si procede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. Il membro, nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza prevista per il membro sostituito.
4. Il Componente che per ingiustificato motivo non partecipa 3 volte consecutive alle adunanze del Comitato viene, su proposta dello stesso, dichiarato decaduto. La proposta di decadenza può essere promossa dal Presidente o dalla maggioranza assoluta del Comitato.
La surroga del membro decaduto avviene con decreto del Sindaco. Il nuovo membro, nominato in surroga, dura in carica fino alla scadenza prevista per il membro surrogato.
5. La carica di membro del Comitato è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate di viaggio qualora autorizzate.

ART.8
(DEI POTERI DEL COMITATO)

1. Il comitato esercita il potere di indirizzo per il perseguimento dello scopo dell'Ente e della verifica della rispondenza dei risultati della gestione degli obiettivi fissati nella relazione previsionale e programmatica.
2. In particolare il Comitato:
 - a) redige la relazione previsionale e programmatica;
 - b) approva il Bilancio Preventivo annuale e le sue variazioni;
 - c) approva il Bilancio Consuntivo dell'Ente;
 - d) adotta gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio dell'Ente;
3. Il Comitato viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno. Esso è convocato, altresì, ogni volta che la maggioranza dei componenti lo richieda per iscritto o verbalmente al Presidente, indicando i motivi della richiesta. Gli inviti di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono diramati almeno tre giorni interamente liberi prima della data in cui dovrà avere luogo la seduta; nei casi urgenti, il Comitato può essere convocato con 24 ore di preavviso. Il Comitato stabilisce le modalità con cui verranno comunicati gli avvisi.

4. La seduta del Comitato è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9
(DEL REVISORE DEI CONTI)

1. Il Revisore è nominato dal Comitato.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di tre volte consecutive.
3. Il Revisore ha i poteri e gli obblighi previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 10
(DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA)

1. La Relazione Previsionale e Programmatica è predisposta dal Comitato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Essa contiene in special modo: gli elementi analitici di programmazione contenenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.

ART. 11
(DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO E DEI BILANCI)

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il Comitato è convocato, per ciascun anno, entro il 31 dicembre per l'esame e l'approvazione della Relazione Previsionale Programmatica e per l'esame e l'approvazione del Bilancio Preventivo.
3. Il Comitato è convocato, per ciascun anno, entro il 30 giugno per l'esame e l'approvazione del Bilancio consuntivo.
4. Il Bilancio Consuntivo dell'Ente è redatto dal Comitato in conformità delle disposizioni degli artt. da 2423 a 2426 del Codice Civile, in quanto compatibili con la natura dell'Ente ed è accompagnato dalla relazione del Revisore dei conti.
5. Il Bilancio Consuntivo dell'Ente è certificato dal Revisore dei conti.
5. Il Comitato redige altresì un Bilancio Consolidato e la relativa relazione.
6. Il Bilancio Consuntivo dell'Ente, con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente, almeno dieci giorni prima dell'adunanza del Comitato convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
7. Successivamente viene presentato al Comune di Cologna Veneta per accedere al contributo finale a saldo.
8. Le eccedenze di ciascun esercizio sono devolute, al netto degli ammortamenti, alla costituzione di riserve.

ART. 11
(SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

Nel caso in cui il Consiglio Comunale decida con apposita deliberazione lo scioglimento dell'Ente Fiera o nel caso in cui l'Ente Fiera non fosse in grado di funzionare per una delle seguenti cause:

- a) dimissioni di tutti i componenti del Comitato,
- b) decadenza di tutti i componenti del Comitato,
- c) pronuncia ex articolo 96 del D. Lgs. n. 267/2000

il Sindaco ne assume la gestione al solo fine della nomina di un liquidatore, previo l'esperimento della procedura prevista per legge, e della approvazione degli atti conseguenti.